



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Roma Sezione IV Lavoro, in persona del Dott. Maria Gabriella Marrocco nella
causa RG 1738/2015

TRA

(anch'), con indirizzo pec, rappresentata e difesa dagli Avv.ti G. Galliano, F.
Liconti e M. Contaldi

OPPONENTE

E

INPGI, elettivamente domiciliato in Roma, Via Nizza 35 presso l'Avv. P. Tortato, che lo
rappresenta e difende per procura nel fascicolo monitorio

OPPOSTO

ha pronunciato la seguente sentenza:

DISPOSITIVO

definitivamente pronunciando:

Respinge il ricorso.

Condanna la società opponente al pagamento in favore dell'Inpgi delle spese di giudizio, che
liquida in complessivi € 9.000,00 oltre iva e cpa.

Roma, 7.4.2016

Il Giudice
Dott. M.G. Marrocco



FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 23.1.2015 S. ora
(an. ...), proponeva opposizione al decreto n. 9068 reso dal Tribunale del lavoro di Roma il 20.11.2014, con cui le era stato ingiunto il pagamento in favore dell'Inpgi della complessiva somma € 397.487,27 per contributi previdenziali dovuti in favore dei giornalisti pubblicisti o professionisti Ast ...
... e relative sanzioni nel complessivo periodo febbraio 2009 - luglio 2013, oltre accessori e spese di procedimento.

Chiariva che a fondamento della pretesa monitoria l'Inpgi aveva richiamato l'esito dell'attività ispettiva culminata nella redazione del verbale 27/2013 e la ivi ritenuta natura di collaborazione coordinata e continuativa ex art. 2 cnlg della prestazione resa dai predetti giornalisti, di contro formalmente regolata come prestazione di lavoro autonomo dalle parti del rapporto lavorativo.

Precisato che aveva inutilmente impugnato in via amministrativa le risultanze ispettive, insisteva nel ritenere genuina la qualificazione del contratto di lavoro voluta dai contraenti e dunque infondata la pretesa dell'Istituto.

Svolte quindi ragioni in diritto a sostegno della domanda, concludeva chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto.

L'INPGI si costituiva in giudizio e resisteva alla domanda.

La causa, istruita per documenti e con la prova testimoniale, era decisa all'udienza odierna come in dispositivo, previa concessione di un termine per il deposito di note difensive.

Osserva in limine il Giudice che ai sensi dell'art. 1 del regolamento di previdenza approvato con DM 1.1.'53 "Ai fini dell'attuazione delle forme di previdenza ed assistenza di cui all'art. 1. 1564/51 e dell'art. 3 Statuto Istituto Nazionale Previdenza dei giornalisti Italiani ... sono obbligatoriamente iscritti all'Istituto medesimo i giornalisti professionisti iscritti nell'apposito registro, titolari di un rapporto di lavoro subordinato regolato dal contratto nazionale di lavoro giornalistico o che comunque comporti prestazioni riservate alla professione giornalistica ai sensi della l. 69/63".

L'art. 26 l. 67/87 ha poi ampliato la competenza istituzionale dell'Inpgi, estendendola anche ai giornalisti praticanti di cui all'art. 33 l. 69/63, mentre l'art. 76 l. 388/00, a sua volta, ha esteso la gestione anche in favore dei pubblicisti di cui all'art. 1, co. 2 e 4 l.

Il dlgs 103/1996, infine, stabilisce che l'INPGI attua la previdenza e l'assistenza obbligatoria anche in favore dei giornalisti, professionisti e pubblicisti, iscritti negli appositi



elenchi di categoria ed i praticanti giornalisti iscritti nell'apposito registro, che esercitano attività autonoma di libera professione senza vincolo di subordinazione o che svolgono attività lavorativa di natura giornalistica nella forma della collaborazione coordinata e continuativa.

Dunque, i requisiti per l'assoggettamento di compensi a contribuzione presso l'Inpgi sono l'iscrizione del lavoratore all'albo dei giornalisti e la produzione di reddito professionale, integrato dai compensi corrisposti per lo svolgimento di attività lavorativa di tipo giornalistico subordinata o c.d. parasubordinata.

Nel caso di specie, nel mentre è pacifico che i lavoratori interessati dall'accertamento ispettivo fossero tutti giornalisti iscritti all'albo, è controversa la qualificazione del rapporto obbligatorio cui afferisce la loro prestazione lavorativa, per ricondurla l'Inpgi al tipo dell'art. 2 cnlg e ritenendola di contro la società opponente di natura autonoma.

È indiscutibile, stanti i principi fondanti la materia, che il nomen del negozio cartolare non possa fornire esaustivo criterio esegetico allo scopo, dovendo piuttosto il giudizio che interessa discendere dalla verifica - ancorché in via incidentale - dell'effettiva struttura dei rapporti giuridico - patrimoniali dei contraenti del rapporto lavoristico, esso costituendo fatto generativo dell'obbligazione contributiva in cognizione.

Osserva allora il Giudice che l'art. 2 del cnlg stabilisce che sono collaboratori fissi "...i giornalisti addetti ai quotidiani, alle agenzie di informazioni quotidiane per la stampa, ai periodici, alle emittenti radiotelevisive private e agli uffici stampa comunque collegati ad aziende editoriali, che non diano opera giornalistica quotidiana purché, sussistano continuità di prestazione, vincolo di dipendenza e responsabilità di un servizio.

Agli effetti di cui al comma precedente sussiste continuità di prestazione allorquando il collaboratore fisso, pur non dando opera quotidiana, assicuri, in conformità del mandato, una prestazione non occasionale, rivolta a soddisfare le esigenze formative o informative riguardanti uno specifico settore di sua competenza; vincolo di dipendenza allorquando l'impegno del collaboratore fisso di porre a disposizione la propria opera non venga meno tra una prestazione e l'altra in relazione agli obblighi degli orari, legati alla specifica prestazione e alle esigenze di produzione, e di circostanza derivanti dal mandato conferitogli; responsabilità di un servizio allorquando al predetto collaboratore fisso sia affidato l'impegno di redigere normalmente e con carattere di continuità articoli su specifici argomenti o compilare rubriche...".

La disciplina contrattuale di riferimento è stata oggetto di reiterata riflessione da parte del giudice di legittimità, che con sentenza 290/2014 ha da ultimo ribadito che "... Secondo la



consolidata giurisprudenza di questa S.C., non v'è dubbio che deve ritenersi collaboratore fisso colui che mette a disposizione le proprie energie lavorative per fornire con continuità ai lettori della testata un flusso di notizie in una specifica e predeterminata area dell'informazione, attraverso la redazione sistematica di articoli o con la tenuta di rubriche, con conseguente affidamento dell'impresa giornalistica, che si assicura così la copertura di detta area informativa, contando per il perseguimento degli obiettivi editoriali sulla disponibilità del lavoratore anche nell'intervallo tra una prestazione e l'altra. Pertanto il collaboratore fisso assicura un contributo professionale ed una continuità di rapporto che lo rendono organizzabile in modo strutturale dalla Direzione, in relazione ai requisiti contrattualmente previsti della "prestazione continuativa", della "responsabilità di un servizio" e del "vincolo di dipendenza" (ex aliis, Cass. n. 16543/04; Cass. 4797/04; Cass. n. 833/01).

Non v'è dubbio pertanto che la fornitura, con continuità, ai lettori della testata di un flusso di notizie in una specifica e predeterminata area dell'informazione avvenga attraverso la redazione sistematica di articoli o con la tenuta di rubriche, tanto che la retribuzione contrattuale collettiva è (anche) collegata al numero di collaborazioni mensili, che non possono non identificarsi con questi ultimi (articoli o rubriche), non potendo evidentemente coincidere, pena l'inutilità della norma contrattuale collettiva, con l'impegno della collaborazione e la natura ed importanza delle materie trattate. Ciò anche per la considerazione che qualora, come nella specie, il numero di collaborazioni sia pari al numero di giornate di lavoro mensili, verrebbe meno il requisito della continuità per subentrarvi quello della quotidianità, tipica invece del redattore ordinario, il cui orario di lavoro è distribuito su cinque giorni alla settimana (art. 7 c.c.n.l.g.).

Nè a tale esegesi contrattuale osta l'osservazione della ricorrente secondo cui, qualora per "collaborazione" dovesse intendersi il singolo articolo o rubrica prodotti dal collaboratore ci si troverebbe dinanzi non ad un rapporto di lavoro subordinato, qual è, pacificamente (cfr. per tutte Cass. n. 6512/90) quello del collaboratore fisso ex art. 2 del c.c.n.l.g., ma di fronte ad un rapporto di lavoro autonomo, che solo consentirebbe di compensare il prestatore ad opus, in funzione cioè di ogni singolo articolo. Ed invero questa S.C. ha più volte affermato, proprio in materia di lavoro giornalistico (Cass. n. 17412 del 2012; Cass. n. 8068 del 2009), che la subordinazione non è esclusa dal fatto che il prestatore goda di una certa libertà di movimento e non sia obbligato al rispetto di un orario predeterminato o alla quotidiana permanenza sul luogo di lavoro, non essendo neanche incompatibile con il suddetto vincolo la commisurazione della retribuzione a singole prestazioni, essendo invece determinante che il



giornalista si sia tenuto stabilmente a disposizione dell'editore. ... (con sottolineature del giudicante).

Applicando alla fattispecie controversa questi principi, costanti e qui condivisi, è allora evidente la fondatezza della pretesa dell'Inpgi, essendo emersi dalla svolta istruttoria riscontri utili a far ritenere assolto dall'Istituto l'onere, che lo gravava quale attore sostanziale, di provare la qualificabilità dei rapporti lavorativi al vaglio ai sensi dell'art. 2 cnlg cit.

In particolare, la prova orale ha appurato che:

- il teste ha riferito che "... erano e sono due fotografi della redazione di Genova. Non partecipavano alle riunioni di redazione. Poteva capitare, saltuariamente, che frequentassero la redazione, che non aveva le "porte chiuse", ma non disponevano di una loro postazione. ... Io ebbi rapporti più stabili con costoro quando sono stato vice capocronista cronaca a Genova. Infatti, quando venivamo a conoscenza di una notizia per la quale ritenevamo di dover disporre di foto, chiamavamo l'uno o l'altro che si autorganizzavano per garantirci la copertura. Se loro non erano disponibili, non avevamo le foto. ... I predetti ci davano conto di chi era disponibile, grossomodo settimanalmente. Se quello indicato poi non era disponibile non succedeva niente, fermo restando che si autogestivano per essere presenti. ADR Non ricordo che, contattato uno, le foto fossero poi realizzate dall'altro; potrebbe essere capitato, non lo escludo. ... Erano organizzati per garantire la loro presenza quotidiana, noi pubblichiamo tutti i giorni. Si sapeva che costoro lavoravano per noi, ma non avevano targhette o simili a esteriorizzarlo ... Poteva accadere che, quando richiesto da istituzioni o enti, comunicassimo che in relazione ad un certo evento, i detti giornalisti avrebbero lavorato per noi. ... Se l'accesso è libero, non si fa alcuna segnalazione.”:
- il teste 7 ha riferito: "... Sono dirigente oggi alla Spa, incorporante --, per la quale ho lavorato dall'87 al 1.1.2015, prima come impiegato addetto all'amministrazione del personale e poi capo del personale. Conosco i fotografi . Hanno lavorato p ; iniziò prima la che poi ci presentò il Erano fissi da noi nel senso che collaboravano con noi in forza di contratti poi rinnovati. A volte erano contattati dai capi desk a volte proponevano essi stessi i loro servizi. Principalmente si occupavano di cronaca su Genova. Accadeva che fornissero le foto ogni giorno oppure che si assentassero per un determinato periodo e vi provvedesse un sostituto. ... Non ci lasciavano detto della sostituzione. Capitava anche che un nostro giornalista chiedesse una foto alla Fornetti



- e invece la realizzava il ... ADR Era pagato chi faceva la foto. ... In seguito forfetizzammo il costo delle foto di un anno e lo pagavamo mensilmente a fronte di una fornitura di foto calibrata su quelle dell'anno in questione. ADR Era stato pattuito che nel corso dell'anno si sarebbe mantenuta la fornitura di un numero di foto pari a quello dell'anno precedente. ... davano ogni settimana l'indicazione di chi era reperibile secondo una loro propria organizzazione. ... ADR Noi contattavamo ... a seconda dei turni di reperibilità da loro comunicati ... se contattavamo il fotografo di turno e non lo reperivamo, chiamavamo un altro di quel gruppo. I fotografi erano contattati dal capo desk di turno ... Le foto venivano inviate al portale collaboratori o via mail al capo desk. Se le proponevano mandavano anche più di una foto. Le foto non pubblicate non venivano compensate; solo quelle pubblicate venivano conteggiate nel tetto richiedibile nella gestione a forfait ... Erano pagati mensilmente con bonifico previa fattura. Può essere accaduto in via del tutto straordinaria, che in un mese fossero fornite più foto del forfait; in tal caso non c'erano compensi aggiuntivi ...”;
- il teste ... ha riferito quanto al ... “... Entrambi si davano una turnazione con gli altri fotografi di cui il giornale si avvaleva predisposta da loro stessi e comunicata alla redazione. ... I fotografi del gruppo ci indicano anche i periodi di loro assenza per esempio per ferie che noi non autorizziamo, ma di cui prendiamo atto e ci indicano il collega a cui rivolgerci ... Credo che entrambi non abbiano un accredito formale come nostri giornalisti presso le istituzioni, ma ritengo che ciò sia stato dato di volta in volta in occasione di specifici eventi cui gli stessi hanno partecipato e che vengono richiesti ...”.
 - il teste ... ha dichiarato: “... Il Pecoraro era una presenza fissa per noi. In caso di sua assenza era sostituito dal ... Loro si accordavano e poi ce lo comunicavano. Quando il ... aveva bisogno di giorni ce lo diceva e andava ... Il ... si sedeva in una scrivania libera e da lì lavorava inviando le foto o facendo telefonate. Poteva svolgere detto lavoro anche da casa se vi era urgenza e se era tardi ... Inizialmente il ... si occupava un po' di tutto. Con l'arrivo dei ... si occupava di cronaca bianca e nera e il ... di Sport. ... era l'omologo di ... Costui si relazionava con il ... che poi riferiva a noi alla redazione di Sanremo ... Nel caso in cui doveva assentarsi si regolava come ho detto per il ... e veniva sostituito dal G ... ADR quando il ... stava in redazione faceva un giro di cronaca nel senso che faceva due/tre telefonate (ad es. in



commissariato) per verificare l'entità di una notizia e se, del caso, fare un servizio. ADR se la notizia riguardava ad es. Sanremo c'era unità di intenti con la redazione sulla necessità di fare il servizio. Per i paesi più piccoli valutava il fotografo, anche consultandoci, se andare o no, tenuto conto dei tempi e delle presenze o meno di corrispondenti in loco. _____ si relazionavano un po' con tutti in redazione essendo pochi e, quindi, con me, il mio vice o il cronista ...”;

- il teste _____ ha dichiarato: “... Sono pensionato. Attualmente sono Presidente del Consiglio dell'Ordine dei giornalisti _____ . Ho lavorato al _____ come giornalista dal 1979 al novembre 2012. Ho lavorato fino al 1985/86 alla redazione di La Spezia, poi alla redazione di Genova fino a ottobre/novembre 2007 circa, poi di nuovo a La Spezia fino al novembre 2012. In detto ultimo periodo sono stato caporedattore. _____ era un fotografo che dal 2007 al 2012 ha lavorato alla redazione di La Spezia. Preciso che lo conobbi lì già nel 1979 e lo trovai lì quando vi ritornai nel 2007. Le foto che ci dava erano o richieste da noi che gli dicevamo di andare in posto a fare il servizio fotografico, oppure proposte da lui. In redazione ci avvalevamo anche di tale _____ ciò in determinati giorni della settimana. In pratica il _____ quale fotografo sportivo, lavorava o il sabato o la domenica ossia in concomitanza con le partite di calcio della Spezia e in tale occasione seguiva anche il resto; se, invece, c'era maggiore necessità quanto al servizio sportivo, la cronaca era seguita dal _____ che, diversamente, riposava in detti giorni. Era i _____ a dirci di rivolgerci al _____ se il sabato non era disponibile. Nel periodo feriale ci avvalevamo di altro fotografo, tale _____ Il _____ aveva una sua postazione in redazione, con un suo telefono e un suo pc; preciso che il telefono era del giornale e il pc era di _____ ... Il P _____ partecipava talvolta alle riunioni di redazione, per ciò intendendosi gli accordi e le direttive tra caporedattore e redattore e fotografo, tenuto conto che le fotografie sono una parte importante del servizio giornalistico. Nello specifico il _____ veniva informato delle notizie in relazione alle quali era richiesto il servizio fotografico; concordavamo il tipo di servizio da realizzare; lui poi era libero quanto ai dettagli e alla elaborazione professionale del servizio. Nel caso in cui il sabato il Pistelli non fosse disponibile, ce lo comunicava, senza darci giustificazione. Inoltre era una sostituzione automatica con il _____ , in quanto come ho detto costui era specializzato nei servizi sportivi _____ ci comunicava che avrebbe preso le ferie e noi per quel periodo ci rivolgevamo ad _____ ; presumo che si accordassero tra di loro; era l'ufficio del personale di Genova a dirci di



rivolgerci all'... oppure ce lo diceva la segreteria di redazione o lo stesso...
Non so ora dire se in detto periodo funzionasse la sostituzione del...
ritengo di no perché non c'era il campionato. Credo, sono quasi sicuro, che se il...
si è assentato d'inverno e veniva sostituito dall'..., allora il...
interveneva il sabato e la domenica per le partite. ... ci dava le foto già tagliate
secondo le dimensioni richieste dal menabò. La redazione disponeva di un sistema
informatico dove si raccoglieva tutto il materiale, sistema suddiviso in due aree: una,
gestita dai redattori art. 1 CCNLG e l'altra, dove entrava i... riservata agli artt.
2, 12, 36 quando ancora esistenti, e i nostro co.co.co.. Se non erro anche il... e
l'... utilizzavano il secondo contenitore ...”.

Ritiene il Giudice che tali riscontri diano conto, con l'adeguatezza richiesta dall'art. 2697
cc, che la prestazione dei lavoratori in questione:

- era stata resa in modo continuativo, giacché perdurante nel tempo e con impegno costante, non certo occasionale ed episodico;
- era stata resa con permanenza di disponibilità dei collaboratori tra un servizio e l'altro, permanenza voluta dagli stessi lavoratori e accettata dalla società opponente, tanto inferendosi dall'evenienza che i primi fornivano l'indicazione di sostituti in caso di loro precaria assenza e che la seconda demandava il servizio fotografico proprio al sostituto e non pure a soggetti terzi, scelti liberamente sul mercato; d'altro canto, la semantica non lascia adito a dubbi nel senso che le parti del rapporto lavoristico avevano avuto riguardo, per l'evenienza in questione, ad un mero supplente del fotografo stabilmente contattabile;
- era stata di natura personale o, comunque, quanto meno prevalentemente personale, giacché l'apporto dei collaboratori era stato predominante rispetto a quello di eventuali loro collaboratori e all'impiego di mezzi propri;
- era stata svolta in via coordinata con il committente, risultando accertato che il lavoro era stato disimpegnato all'esterno, ma mantenendo un collegamento funzionale con la redazione territoriale, e che vi era stata l'ingerenza del committente nell'esecuzione del rapporto, in specie avuto riguardo alle indicazioni concernenti l'evento, il luogo o il personaggio del quale occorreva il servizio, al taglio delle fotografie secondo le dimensioni richieste dal menabò e ai tempi fissati per l'inserimento delle fotografie in pagina, con l'unico limite dell'autonomia operativa del collaboratore;
- era stata svolta per il conseguimento delle finalità del committente, in quanto coincidente con l'attività principale di costui e del tutto in linea con la sua esigenza di



- tempestività dell'informazione, informazione fornita al pubblico con cadenza quotidiana e legata all'attualità degli eventi;
- i suoi elementi e le sue caratteristiche erano state definite una volta per tutte con il conferimento dell'incarico iniziale, non invece di volta in volta in occasione dell'affidamento del singolo servizio;
 - era stata riferita a uno specifico settore o a uno specifico argomento di informazione, con affidamento dell'impresa giornalistica alla copertura di detta area informativa da parte dei collaboratori.

La conclusione, cui si è giunti, non è poi infirmata dalle specifiche difese svolte allo scopo in ricorso.

In particolare, quanto all'insussistenza di un obbligo di orario in capo ai fotografi, va tenuto a mente che la fattispecie in rilievo ha riguardo a un rapporto di lavoro non dipendente, sì che restano irrilevanti indici di tal fatta, ritenuti dalla giurisprudenza sintomatici appunto del -diverso- vincolo di subordinazione; a ciò si aggiunga che rispetto al lavoro dei giornalisti ex art. 2 cit. è ancor più giustificata una modalità oraria elastica di esecuzione della prestazione, tenuto conto che la peculiarità del lavoro del giornalista consente di apprezzare addirittura la sua subordinazione in termini meno rigidi di quanto non accada per le prestazioni lavorative comuni (in tal senso v. anche CdA Roma 7603/2015).

Quanto all'evenienza che la fornitura dei pezzi avveniva anche su iniziativa dei giornalisti, rileva il Giudice che la prestazione del collaboratore coordinato e continuativo si caratterizza per l'iniziativa autonoma e non richiede l'impulso redazionale, ricadendosi in caso contrario nella fattispecie del lavoro subordinato; d'altro canto, l'istruttoria ha attestato che era rimesso alla redazione sia il controllo del servizio inviato in ordine al suo contenuto ed al suo formato tecnico sia la decisione finale in ordine alla pubblicazione, ciò implicando pieno coordinamento del giornalista al datore di lavoro.

Non appare quindi un caso che la prova abbia riscontrato che il _____, l'_____ e il _____ avevano accesso all'area del sistema informatico utilizzato anche dai collaboratori fissi ex art. 2 cnlg e dai corrispondenti ex art. 12 cnlg, per l'inserimento dei servizi realizzati, trattandosi di circostanza senza dubbio rivelatrice di quanto si sostiene.

Di poi, con riguardo all'utilizzazione da parte dei fotografi di mezzi propri per la realizzazione dei servizi, si osserva che il complessivo quadro fornito dalla prova orale consente di dire che si trattava di meri supporti tecnici e non di elementi di un'organizzazione di tipo imprenditoriale, il che non toglie nulla all'assoluta prevalenza dell'apporto personale del lavoro da costoro reso, sopra oggetto di accertamento.



Con riguardo, invece, allo svolgimento da parte dei fotografi in questione di altre attività lavorative e, in specie, alla creazione e gestione da parte del [redacted] di un archivio online dei servizi da lui realizzati, va evidenziato che la fattispecie astratta di riferimento non richiede in capo al lavoratore obblighi di esclusiva né che sia assunto "ex ante" un obbligo di disponibilità, bastando che la collaborazione si svolga con un'assiduità tale da generare in capo al beneficiario la fiducia sulla disponibilità del prestatore, cosa che può all'evidenza essere accertata "ex post" in base alla frequenza degli incarichi ed alla normale disponibilità del prestatore a darvi corso, accertamento come si è visto avvenuto nel caso di specie.

D'altro canto, il disimpegno di plurime attività lavorative non è preclusa, in linea di principio, neppure ai redattori ordinari (v. art. 8 e 1 cnlg), che hanno il vincolo della esclusiva e l'obbligo della frequentazione quotidiana della redazione (Cass. 14913 del 2009), sì che, a maggior ragione, può essere considerata compatibile con il lavoro dei collaboratori.

Infine, con riguardo all'erogazione al [redacted], da parte de [redacted] di compensi annuali come corrispettivo di servizi forniti all'opponente in sua vece, ritiene il Giudice che il veramente contenuto valore annuale dell'erogazione (cinque/sei mila euro) a fronte del notevole compenso annuale erogato al [redacted] da [redacted] (superiore a €. 80.000,00: docc. 14 e 8 alla memoria difensiva Inpgi) non si può porre, da solo considerato e in difetto di migliore prova contraria, in rapporto di criticità con l'accertata natura prevalentemente personale della prestazione resa dal [redacted].

Fissato questo punto fermo nell'economia della decisione, osserva poi il Giudice che i documenti in atti corroborano, nel senso che qui si sostiene, la valutazione delle risultanze della prova testimoniale.

In particolare, la natura non occasionale della prestazioni giornalistiche rese nell'intero periodo di recupero contributivo è avvalorata dagli articoli e dalle fatture prodotte da Inpgi, che attestano che i lavoratori erano stati pagati con cadenza mensile e con importi non irrisori e grosso modo costanti; si tenga presente che la documentazione in parola si riferisce anche al Tassone, quale collaboratore di [redacted] (v. docc. 11 e 12 Inpgi).

Di poi, le dichiarazioni dei lavoratori rilasciate in sede ispettiva convergono tra loro e con quanto sopra accertato e ben possono concorrere alla formazione dell'espresso convincimento dell'Ufficio, viepiù non essendo emerso in giudizio, ad opera dell'opponente, contraddizioni tali da inficiarne l'attendibilità (in tal senso Cass 10427/2014).

Alla stregua delle svolte considerazioni, va dunque affermata la sussistenza dell'an dell'obbligazione contributiva azionata in via monitoria dall'Inpgi, inutilmente oggetto di opposizione con il ricorso in esame.



Il quantum debeatur resta poi determinato con riguardo alla somma oggetto di ingiunzione di pagamento, non essendovi stata alcuna seria contestazione in merito da parte dell'opponente.

Analogamente va detto quanto alle somme chieste dall'Istituto a titolo di sanzioni di legge sulla sorte per come individuata.

In conclusione, quindi, il ricorso in opposizione va respinto e il decreto ingiuntivo opposto confermato.

Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono come di norma la soccombenza.

PQM .

Come in epigrafe.

Roma, 7.4.2016

Il Giudice

Dott. M.G. Marrocco

